



## Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE

Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 0691913701  
pec: [rm0930000p@pec.gdf.it](mailto:rm0930000p@pec.gdf.it) - Codice Fiscale 97061500589

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'appalto afferente al servizio relativo alla copertura assicurativa per gli infortuni di volo del personale aeronavigante e delle persone aerotrasportate sugli aeromobili militari in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per la durata di 12 (dodici) mesi. **CIG. B992318C3C.**

### RISPOSTE A QUESITI

**QUESITO 1:** Si chiede se sia prevista la copertura per rischi informatici nell'ambito della copertura oggetto di gara.

**RISPOSTA:** La polizza dovrà includere la copertura da rischi informatici, poiché i dispositivi informatici sono da ritenersi parte integrante dei sistemi installati a bordo e a corredo dei mezzi aerei del Corpo, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare tecnico al punto 4., lettera b., numero (7).

**QUESITO 2:** Si chiede, qualora sia prevista la copertura per rischi informatici di cui al precedente quesito, se sia possibile adottare la seguente formulazione:  
*“Sono coperti i danni fisici o le malattie causati da:*

*i. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma in relazione a qualsiasi apparecchiatura elettronica (ad esempio computer, smartphone, tablet o dispositivi elettronici con connessione a Internet);*

*ii. qualsiasi virus informatico;*

*iii. qualsiasi bufala informatica relativa ai punti i e/o ii di cui sopra.*

*Tali danni sono pagabili, fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente polizza. Riferimento clausola: LMA5414.”*

**RISPOSTA:** Si chiede di attenersi a quanto previsto dal Disciplinare tecnico al punto 4., lettera b., numero (7).

**QUESITO 3:** Si chiede una stima delle ore volo totali per l'annualità assicurativa in argomento, suddivise tra velivoli ad ala fissa e velivoli ad ala rotante.

**RISPOSTA:** Le ore di volo stimate (totali) sono:  
- Ala rotante: 10.500 H;

- Ala fissa: 3.200 H.
- 

**QUESITO 4:** Si chiede di confermare se l'appalto è da intendersi come rischio "diretto" (rapporto contrattuale diretto Compagnia–Contraente), senza alcun intermediario incaricato dall'Ente, dal momento che non vi è un riferimento ad uno specifico broker né a remunerazione (come chiarito in precedente quesito).

**RISPOSTA:** Si conferma il rapporto contrattuale di tipo "diretto".

---

**QUESITO 5:** Si chiedono maggiori dettagli tecnici circa il sinistro avvenuto nell'anno 2020 e chiuso nel 2021 (nello specifico: data dell'evento e data di denuncia; qualifica dell'assicurato; dinamica/circostanza; importi liquidati e principali voci; eventuali riserve, transazioni e cronologia di chiusura).

**RISPOSTA:** Data dell'evento: 05/09/2020; qualifica dell'assicurato: militare del Corpo aerotrasportato; circostanza dell'evento: attività addestrativa; importo liquidato: risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

---

**QUESITO 6:** Si chiede se possa essere messo a disposizione un normativo di polizza completo o, in alternativa, il testo contrattuale completo che l'Ente intende assumere a base del servizio.

**RISPOSTA:** Si può consultare l'All. 5 – *Schema di contratto* (nella sezione "Documenti allegati") al seguente link: <https://www.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2024/centro-di-aviazione/giugno/affidamento-del-servizio-relativo-alla-copertura-assicurativa-per-gli-infortuni-di-volo> , afferente alla precedente gara (annualità 2024).

---

**QUESITO 7:** Si chiede di confermare se, in sede di aggiudicazione di polizza, sia ammissibile inserire una clausola di esclusione territoriale riferita a Russia, Ucraina, Bielorussia (eventualmente includendo anche Crimea/territori sanzionati), ferma restando la conformità alle previsioni del Disciplinare tecnico sui limiti territoriali e sulle notifiche.

**RISPOSTA:** Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, al punto 7, lettera c.

---

**QUESITO 8:** Si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante richieda:  
1. che la copertura includa anche eventi riconducibili a guerra/ostilità, terrorismo, dirottamento, sabotaggio, ecc. (es. clausola AVN 52A o equivalente),

oppure

2. se siano ammissibili limitazioni/esclusioni coerenti con il normativo del mercato aeronautico, nel rispetto dei requisiti minimi del Disciplinare tecnico (che già contempla, tra l'altro, l'estensione per atti di terrorismo a determinate condizioni).

**RISPOSTA:** In considerazione dello status militare dell'Ente, la copertura assicurativa per eventi riconducibili a guerra o ostilità, terrorismo, dirottamento, sabotaggio, utilizzo di armi di distruzione di massa (chimica, biologica, nucleare, etc.), deve ritenersi implicitamente compresa. Tenuto conto delle attività operative del Corpo nei Paesi di interesse, non risulta possibile introdurre ulteriori limitazioni derivanti da rischi di guerra, ai sensi della clausola AVN 52 A.

**QUESITO 9:** Si chiede se, in caso di aggiudicazione, sia possibile inserire il seguente testo, in riferimento al **punto 2.** del precedente "**Quesito 8**":

*"Assicurazione dei rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio AVN 52 A"*

*Art. 1 - Descrizione del rischio*

*1.1 A parziale deroga di quanto previsto all'art 3.1 delle Norme comuni a tutte le garanzie – Oggetto dell'Assicurazione, la Società risponde, per la copertura Infortuni prestata a favore dei posti passeggeri, piloti e/o tecnici di uno o più aeromobili indicati in questo contratto o a favore dei nominativi, come meglio definito nelle schede di applicazione riepilogo garanzie, dei danni causati da:*

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;*
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;*
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;*
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;*
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;*
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o dell'Esercente.*

*Art. 2 - Cessazione automatica*

*2.1 Le coperture di cui alla presente Opzione disponibile, cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta, nelle circostanze che seguono:*

I) allo scoppio di guerra (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) fra due o più dei seguenti Stati: Francia, Repubblica Popolare Cinese, Paesi dell'ex URSS, Regno Unito, Stati Uniti d'America;

II) con riferimento alla copertura di cui al punto a) dell'art.1.1: qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento tale impiego accada, anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto.

2.2 Qualora un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai punti I) o II), l'assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio e dello sbarco dei passeggeri.

### Art. 3 - Limiti territoriali

Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi:

(Limiti Europa)

Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Cecenia, Dagestan, Distretto Federale del Caucaso Settentrionale, Egitto, Georgia, Giordania, Inguscezia, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Ossezia del Sud, Palestina, Russia, Bielorussia, Ucraina e Crimea, Serbia, Shidda Khartli (Sud Ossetia), Siria, Turchia Est. 40°, Turkmenistan

(Limiti Mondo intero)

Albania, Algeria, Afghanistan, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bolivia, Bosnia, Bouganville, Burma, Burundi, Cambogia, Camerun, Cecenia, Chad, Colombia, Congo, Corea del Nord, Cuba, Dagestan, Distretto Federale del Caucaso Settentrionale, El Salvador, Emirati Arabi, Egitto, Equador, Eritrea, Etiopia, Gabon, Georgia, Giordania, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia (escluso Java), Ingushskaya, Iran, Iraq, Israele, Jammu & Kashmir, Kazakistan, Kirgizstan, Kosovo, Kuwait, Liberia, Libano, Libia, Macedonia, Mali, Mauritania, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Ossezia del Sud, Palestina, Panama, Perù, Pakistan, Qatar, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica Del Congo, Ruanda, Russia, Bielorussia, Ucraina e Crimea, Serbia, Shidda Khartli (Sud Ossetia), Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sudan del Sud, Tajikistan, Timor Est, Turchia Est. 40°, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.

### Art. 4 - Revisioni e cancellazioni

#### 4.1 REVISIONE DEL PREMIO E/ O DEI LIMITI GEOGRAFICI (7 GIORNI)

La Società può rivedere il premio addizionale indicato all'art. 1 e/o i limiti territoriali della presente Opzione disponibile con un preavviso di 7 giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

#### 4.2 RECESSO PARZIALE (48 ORE)

*In seguito al verificarsi dell'evento di cui all'art. 2 .1 punto II), la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) dell'art.1.1 che precede con un preavviso di 48 ore da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto allo scadere delle 48 ore dalle ore 23,59 del giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta.*

#### **4.3 RECESSO PARZIALE (7 GIORNI)**

*La Società o il Contraente possono far cessare la presente Opzione disponibile in ogni momento con un preavviso di sette giorni da comunicare con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.*

#### **4.4 RIMBORSO DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO**

*La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.*

**RISPOSTA:** Tenuto conto delle attività operative del Corpo nei Paesi di interesse, non risulta possibile introdurre ulteriori limitazioni derivanti da rischi di guerra, ai sensi della clausola AVN 52 A.

**QUESITO 10:** Si chiede, per quanto concerne la possibilità di inserire in polizza la clausola “Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali”, se, oltre a tale formulazione, sia parimenti accettata una clausola standard di mercato tipo “AVN 111 *Sanction and Embargo Clause*”, purché non in contrasto con i requisiti minimi di gara.

Si riporta la citata clausola “AVN 111 *Sanction and Embargo Clause*”:

*Clausola relativa alle sanzioni e all'embargo*

*“Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella Polizza, si applica quanto segue:*

*1. Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile a un assicuratore all'inizio della presente Polizza o che diventi applicabile in qualsiasi momento successivo, fornire copertura all'Assicurato sia o sarebbe illegale perché viola un embargo o una sanzione, tale assicuratore non fornirà alcuna copertura e non avrà alcuna responsabilità né fornirà alcuna difesa all'Assicurato né effettuerà alcun pagamento delle spese di difesa né fornirà alcuna forma di garanzia per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituirebbe una violazione di tale legge o regolamento.*

*2. Nei casi in cui sia lecito per un Assicuratore fornire copertura ai sensi della Polizza, ma il pagamento di un sinistro valido e altrimenti riscuotibile possa violare un embargo o una sanzione, l'Assicuratore adotterà tutte le misure ragionevoli per ottenere l'autorizzazione necessaria per effettuare tale pagamento.*

*3. Nel caso in cui durante il periodo di validità della Polizza diventi applicabile una legge o un regolamento che limiti la capacità di un*

*Assicuratore di fornire la copertura come specificato al paragrafo 1, sia l'Assicurato che l'Assicuratore avranno il diritto di annullare la propria partecipazione alla presente Polizza in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili alla Polizza, a condizione che, in caso di annullamento da parte dell'Assicuratore, venga dato un preavviso scritto di almeno 30 giorni. In caso di annullamento da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, quest'ultimo tratterà la quota proporzionale del premio per il periodo in cui la Polizza è stata in vigore. Tuttavia, nel caso in cui i sinistri verificatisi alla data di efficacia della cancellazione superino il premio maturato o proporzionale (a seconda dei casi) dovuto all'Assicuratore, e in assenza di una disposizione più specifica nella Polizza relativa alla restituzione del premio, qualsiasi restituzione del premio sarà soggetta ad accordo reciproco. La comunicazione di cancellazione da parte dell'Assicuratore sarà efficace anche se l'Assicuratore non effettua alcun pagamento o offerta di restituzione del premio.”*

**RISPOSTA:** Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, al punto 7, lettera d., numero (3).

**F.to in originale**

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Magg. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo)